

PATRIMONIO E TRUST

La tassazione del trust corre sull'ottovolante

di **Sergio Pellegrino**

Quando il tema è quello della **tassazione indiretta dei trust**, non si fa a tempo a “**parlar male**” di **una sentenza** (si veda il mio contributo del 24 maggio scorso “[Tassazione del trust: errare è umano, perseverare è diabolico](#)”) che **ne arriva un'altra a prendersi la scena**.

In questo caso, però, il peso della pronuncia è decisamente diverso, essendo la [sentenza 13626/18](#), depositata in cancelleria il **30 maggio**, emanata dalla **Sezione Tributaria della Corte di Cassazione**.

I giudici della Suprema Corte hanno esaminato il caso di una **società per azioni** che nel **2009** aveva istituito un **trust di garanzia**, disponendo in *trust* alcune sue **quote di partecipazione in società a responsabilità limitata**, affidando al **trustee** il compito di alienarle e provvedere proporzionalmente al **pagamento della propria esposizione debitoria**.

Il **notaio rogante** aveva applicato all'atto dispositivo l'**imposta di registro in misura fissa**, ma l'ufficio gli aveva successivamente notificato un **avviso di liquidazione**, richiedendo il pagamento dell'**imposta di successione e donazione con l'aliquota dell'8%**.

Sia in **primo** che **secondo grado** il notaio era risultato soccombente e conseguentemente aveva proposto **ricorso per cassazione**, eccependo, fra i diversi motivi, quello relativo al fatto che “*la CTR abbia erroneamente ritenuto che il trust sia un istituto necessariamente ricompreso tra i vincoli di destinazione, con conseguente applicazione dell'imposta di donazione indipendentemente dall'analisi della sua natura e dei suoi effetti giuridici*”.

La pronuncia evidenzia come la **stessa Corte di Cassazione** abbia espresso **orientamenti contrastanti** circa il trattamento da riservare dal punto di vista dell'imposizione indiretta alla disposizione di beni in *trust*.

Da un lato, una serie di **ordinanze del 2015** e una **sentenza del 2016 della sesta Sezione della Cassazione** hanno sostenuto l'applicazione di una “**nuova**” **imposta**, quella appunto sui **vincoli di destinazione**, “*accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie*”.

I giudici richiamano in particolare l'[ordinanza n. 3737/2015](#), nella quale era stato affrontato un caso relativo alla costituzione e alla dotazione patrimoniale di un **trust di garanzia**, arrivando alla conclusione che si dovesse applicare l'**imposta sui vincoli di destinazione con l'aliquota dell'8%**.

Dall'altro, la posizione espressa dalla **quinta Sezione della Cassazione** nella [sentenza 21614/2016](#), in base alla quale non esisterebbe alcuna “nuova” imposta, essendosi limitato il legislatore nel 2006 a **reintrodurre l'imposta sulle successioni e sulle donazioni**, alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono **soggiacere anche i vincoli di destinazione**: il **presupposto** dell'imposta rimane, secondo questa visione, quello stabilito dall'[articolo 1 del D.Lgs. 346/1990](#), vale a dire il **reale trasferimento di beni o diritti** e quindi il **reale arricchimento dei beneficiari**.

Nella pronuncia in esame, il collegio giudicante indica di condividere questo **secondo orientamento**, ma poi, nel “tirare le somme”, a mio avviso **ne stravolge le logiche**, ritenendo **sussistere il presupposto impositivo** in quanto *“nella specie i contraenti vollero il reale trasferimento delle quote e dei relativi diritti al trustee, sia pure ai fini della liquidazione e quindi il reale arricchimento del beneficiario”*.

Si fa in realtà una **gran confusione**, perché, in un **trust di garanzia** come quello esaminato dai giudici, non è chiaro **chi si arricchisca**: certamente **non il trustee**, ma neppure i **creditori, destinati a ricevere soltanto in parte quello che sarebbe loro dovuto** (e quindi, piuttosto, destinati a “**impoverirsi**”, almeno parzialmente).

Non può neppure essere dirimente, ai fini della diversa conclusione “sostanziale” raggiunta rispetto alla [sentenza 21614/2016](#), il fatto che quest'ultima avesse ad oggetto un **trust autodichiarato**, e quindi non vi fosse stato il trasferimento dei beni ad un *trustee* “terzo”.

Va comunque sottolineato come questa pronuncia, allineandosi alla posizione espressa dalla **prassi dell'Agenzia**, sebbene con un **percorso logico che non convince**, rappresenti, indubbiamente, una **battuta d'arresto** per i **trust non liberali**, che ne escono evidentemente **penalizzati**: ed è un peccato, visto la valenza che potrebbero assumere se strutturati in modo corretto.

Diverso, invece, il discorso per i **trust liberali**, *in primis* quelli **familiari**, in relazione ai quali i **meccanismi di funzionamento dell'imposta di successione e donazione** rendono nella maggior parte dei casi “**conveniente**” **seguire le tesi dell'Agenzia**, anche per chi non è convinto della loro correttezza.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

Scopri le sedi in programmazione >